

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 17/11/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 10/06/2021, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 4/06/2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 57 rate in data 31/03/2019. Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 787,50 di cui: € 0,00 a titolo di "Spese di riscossione", al netto di € 108,99 già rimborsati in sede di estinzione anticipata; € 787,50 a titolo di "Commissioni finanziaria", nonché gli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia alla data del 31/03/2019: ha eccepito l'irricevibilità del presente ricorso, atteso che il reclamo veniva inoltrato alla parte resistente per il tramite di una società priva di idonea procura; ha rilevato la natura upfront delle commissioni finanziarie; ha dato atto di aver già provveduto a rimborsare la quota parte non maturata delle spese di riscossione rata:



rate pagate	57	rate residue	63	Importi	Metodo di calcolo	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
1) Commissioni finanziarie				1.500,00	Non retrocedibili	Non retrocedibili	-
2) Spese riscossione rata				207,60	108,99	108,99	0,00
Totale							0,00

Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sul diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito dell'estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Preliminarmente, parte resistente ha rilevato che il ricorso sarebbe irricevibile per carenza di poteri rappresentativi nella fase propedeutica al ricorso, costituita dalla presentazione del reclamo. In particolare, la resistente ha rilevato che mancherebbe l'autenticazione della firma della parte ricorrente.

L'eccezione è priva di pregio, infatti il procedimento davanti all'arbitro non ha carattere dispositivo di diritti, e può quindi essere avviato senza il rispetto delle forme richieste dal codice di rito per la procura alle liti, come ritenuto dal consolidato orientamento dei Collegi, e come ho stesso Collegio di Torino ha ritenuto in precedenza. D'altra parte, l'intermediario ha riscontrato nel merito il ricorso, e consta in atti la copia della successiva procura rilasciata per la proposizione del ricorso.

Il regime applicabile alla controversia è stato oggetto di recente modifica legislativa dell'art 125 sexies del TUB - introdotta con l. 23 luglio 2021 n. 106 di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis"). Il testo della norma ha generato il dubbio che la disciplina transitoria contenuta nel citato decreto imponesse un ripensamento dell'orientamento seguito dall'Arbitro e dalla giurisprudenza di merito dopo la sentenza Lexitor, limitatamente ai contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto "Sostegno-bis" (25/07/2021).

Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento che, con decisione n. 21676/2021, ha statuito il seguente principio di diritto:

"in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014". Sulla scorta di quanto affermato e considerato che al cliente sono stati già rimborsati i costi recurring, mentre i costi up front non sono retrocedibili, il ricorso non merita accoglimento".

Con riguardo al caso di specie, è stata versata agli atti copia integrale del contratto sottoscritto in data 4/06/2014. Il contratto prevede un TAN del 8,23%. La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 57 rate sulle 120 complessive in base al conteggio estintivo in atti, da cui risulta uno storno di € 3.439,51 a titolo di interessi per la parte non maturata e un abbuono di € 108,99 per le "Spese Amministrazione". È in atti una liberatoria conforme.

Le voci di costo risultanti dal contratto sono riconducibili alla tipologia delle voci *recurring* per quanto riguarda le "commissioni finanziarie" e le "spese di riscossione pratica". Ambedue le voci per costante orientamento dei Collegi sono dunque da restituire secondo il criterio *pro rata temporis*.

Pertanto, sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 21676/2021 del Collegio di Coordinamento, è da restituire al ricorrente la somma risultante dalla tabella seguente.

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	8,23%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	52,50%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	31,21%

rate pagate	57	rate residue	63	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				1.500,00	Recurring	52,50%	787,50		787,50
Spese riscossione praticata				207,60	Recurring	52,50%	108,99	108,99	0,00
Totale				1.707,60					787,50

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato (€ 787,50), da arrotondare all'unità superiore secondo le vigenti disposizioni, coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente in via subordinata con riferimento alla commissione finanziaria.

La parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo, ed essi sono in effetti dovuti dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 788,00, oltre gli interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA